

**ACCORDO NAZIONALE MODIFICATIVO DEL CCNL PER  
I DIPENDENTI DA AZIENDE COMMERCIALI DEL 23  
OTTOBRE 1950 E DI CONGLOBAMENTO DELLE VOCI  
DELLA RETRIBUZIONE DEI LAVORATORI DEL  
COMMERCIO**

Il 5 dicembre 1955 in Roma;

tra la CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL COMMERCIO, rappresentata dal Vice Presidente comm. Vincenzo Aliotta e da una delegazione composta dai sigg. comm. Anselmo Castelnovo, dott. Carlo Romanelli, dott. Oreste Montagna, dott. Guido Mella, dott. Leonello Grifoni, cav. Ugo Liverani, cav. Mario Finardi, dott. Renato Di Salle, comm. Umberto De Giglio, dott. Nicola Bottinelli, dott. Antonio Perrone, dott. Mario Lironcuri, assistiti dal Capo dei servizi Sindacali della Confederazione dott. Manlio Lo Vecchio Musti;

e la FEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI ADDETTI SERVIZI COMMERCIALI ED AFFINI (F.I.S.A.S.C.A.), rappresentata dal Segretario Generale sig. Giulio Pettinelli, dai Segretari Nazionali sigg. Aldo Ronci ed Enrico Meneghelli e dai componenti il Consiglio Nazionale avv. prof. Sebastiano Ferlito e i sigg.: Bruno Bianchi, Emilio Ronchi, Luisa Panciroli, Egidio Gallinella e il sig. Celso Gaffuri, con l'intervento della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (C.I.S.L.), rappresentata dal Segretario Confederale dott. Paolo Cavezzali assistito dal prof. Salvatore Papa;

la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COMMERCIO ED AGGREGATI (F.I.L.C.E.A.), rappresentata dal Segretario responsabile dott. Guglielmo Rizzo, dal Segretario Raffaele Di Giesi e dai sigg.: Gastone Palazzi, Gaetano Faggi, Domenico Gotta, Luciano Sirni e Bruno Tiberi;

e l'UNIONE ITALIANA DIPENDENTI AZIENDE COMMERCIALI ED AFFINI (U.I.D.A.C.), rappresentata dal Segretario Nazionale Umberto Pagani e dai sigg.: Augusto Testa, Amleto Melani e Amleto Passaretti;

premesso che le Organizzazioni sindacali dei lavoratori hanno richiesto che, in coincidenza con il conglobamento delle varie voci della retribuzione, fosse effettuato altresì un riordinamento generale delle retribuzioni stesse e la loro perequazione sulla base di coefficienti fissati nazionalmente, tali da determinare in maniera univoca gli scarti tra i diversi gruppi di qualifiche;

premesso, inoltre, che la Confederazione Generale Italiana del Commercio ha affermato di non poter interferire, per quanto riguarda la determinazione dei coefficienti stessi nonché delle retribuzioni in genere, nella competenza delle Associazioni territoriali aderenti, alle quali tale materia va demandata, mentre ha concordato di fissare nazionalmente le norme ed i criteri di applicazione del conglobamento, nonché i raggruppamenti delle varie qualifiche affinché siano eliminate le diversità di regolamentazione tuttora in atto nelle varie province a tale riguardo;

si è stipulato il presente accordo Nazionale modificativo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende commerciali del 23 ottobre 1950 e di conglobamento delle voci della retribuzione dei lavoratori del commercio.

Art. 1.

Con decorrenza 1° gennaio 1956 le Organizzazioni Sindacali provinciali dei commercianti e dei lavoratori del Commercio provvederanno al conglobamento delle voci della retribuzione dei lavoratori del commercio sommando la paga-base tabellare attualmente in vigore, l'indennità di contingenza provinciali al marzo 1951, l'importo dei punti della « scala mobile » scattati a tutto il 30 novembre '55 in virtù dell'accordo 17 maggio 1951, nonché gli eventuali terzi contrattuali.

Resteranno escluse dal conglobamento l'indennità di caropane e le indennità di mensa, trasporto ed altre eventuali ove esistenti, nonché l'importo dei punti della « scala mobile » derivanti da variazioni che si verificassero dopo il 30 novembre '55.

Art. 2.

Con decorrenza 1° gennaio '56 gli articoli 37, 43, 86 e 97 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 23 ottobre 1950 per i dipendenti da aziende commerciali sono così modificati:

« Art. 37. — Le ore straordinarie di lavoro verranno retribuite con la paga oraria normale conglobata maggiorata del 20%.

« Le ore straordinarie di lavoro prestate nei giorni festivi verranno retribuite con la paga oraria normale conglobata maggiorata del 30%.

« Le ore straordinarie di lavoro prestate la notte — intendendosi per tali quelle effettuate dalle ore 22 alle 6 del mattino e sempre che non si tratti di turni regolari di servizio — verranno retribuite con la paga oraria normale conglobata maggiorata del 50%.

« Per i lavoratori retribuiti in tutto o in parte a provvigione la maggiorazione del compenso per lavoro straordinario verrà computata sulla paga oraria percepita, tenendo conto, per il calcolo delle provvigioni, della media dell'ultimo semestre solare o del periodo di lavoro prestato, qualora questo sia inferiore ai sei mesi.

« Le varie maggiorazioni previste dal presente articolo non sono cumulabili tra loro ».

« Art. 43. — Le ore di lavoro prestate nei giorni di riposo settimanale, dovranno essere retribuite con la sola maggiorazione del 30% sulla paga oraria normale conglobata, fermo restando il diritto per il lavoratore al riposo compensativo ».

« Art. 86. — In coincidenza con la vigilia di Natale in ogni anno, le aziende dovranno corrispondere al personale dipendente un importo pari ad una mensilità della retribuzione in atto, esclusi gli assegni familiari, ed il caropane ».

Art. 97. — In caso di dimissioni, sarà corrisposta al lavoratore dimissionario una indennità di anzianità commisurata come segue:

« a) in caso di anzianità di servizio fino a 10 anni compiuti e dopo il compimento del secondo anno di servizio presso l'azienda: il 50% della indennità di licenziamento stabilita nell'art. 91 del presente contratto;

« b) in caso di anzianità di servizio compresa fra il decimo ed il quindicesimo anno compiuto: il 75% della indennità di licenziamento di cui all'art. 91;

« c) in caso di anzianità di servizio compresa fra il quindicesimo e il ventesimo anno: l'85% della indennità di licenziamento di cui all'articolo 91;

« d) nel caso di anzianità di servizio oltre il ventesimo anno compiuto l'intera indennità di cui al citato articolo 91.

« Per i lavoratori e le lavoratrici che abbiano compiuto quindici anni di servizio e rispettivamente il 60° ed il 55° anno di età, la percentuale di cui al punto c) è elevata al 100% ».

#### Art. 3.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1956 la percentuale di maggiorazione del lavoro straordinario festivo di cui all'art. 3 dell'integrativo Nazionale 16 luglio 1951 per i dipendenti da agenzie di viaggi turismo e navigazione è stabilita nella misura del 40% della paga oraria normale conglobata.

#### Art. 4.

Con decorrenza 1° gennaio '56 le Organizzazioni Provinciali dei Commercianti e dei Lavoratori del Commercio adotteranno nei contratti provinciali integrativi del contratto Nazionale 23 ottobre '50 i raggruppamenti di qualifiche di cui al quadro annesso, attribuendo la medesima retribuzione a tutte le qualifiche comprese in ciascun raggruppamento.

Fermo restando che in sede provinciale non potranno essere apportate modifiche al quadro di cui al comma precedente, le eventuali eccedenze tabellari che si verificassero in caso di assegnazione ad un raggruppamento con la retribuzione inferiore, saranno conservate *ad personam* fino ad assorbimento derivante da futuri aumenti.

#### DICHIARAZIONI A VERBALE

I rappresentanti della Confederazione Generale Italiana del Commercio dichiarano che le Associazioni Provinciali dei Commercianti si sono riservate di chiedere in sede locale che vengano concordati i criteri di gradualità nell'applicazione del precedente art. 4 in relazione all'onerosità degli eventuali aumenti derivanti dal nuovo incasellamento.

#### Art. 5.

Ferma restando ad ogni effetto la decorrenza dal 1° gennaio '56, le operazioni di conglobamento e incasellamento di cui ai precedenti articoli dovranno avere inizio dal 10 gennaio '56 e dovranno essere completate nel termine massimo di un mese.

Ogni altra trattativa relativa a miglioramenti economici richiesti a qualsiasi titolo dalle Organizzazioni dei Lavoratori sarà del pari differita al 10 gennaio '56.

#### QUADRO DEI RAGGRUPPAMENTI DI QUALIFICHE ANNESSE ALL'ACCORDO 5 DICEMBRE 1955 CATEGORIA A

(Art. 4 del C.C.N.L. 23 ottobre 1950)

#### RAGGRUPPAMENTO A 1.

Personale con funzioni di carattere direttivo.

#### RAGGRUPPAMENTO A 2.

a) capo servizio tecnico o amministrativo;

b) gestore o gerente di negozio o di filiale con almeno un anno di funzione in tale qualifica nella stessa azienda e con almeno 10 lavoratori alle proprie dipendenze;

- c) capo dell'Ufficio vendite o acquisti;
- d) capo dell'Ufficio autonomo legale o contenzioso, abilitato all'esercizio professionale.

## CATEGORIA B

(Art. 5 del C.C.N.L. 23 ottobre 1950)

### RAGGRUPPAMENTO B 1.

- 1) Capo Ufficio;
- 2) Ispettore;
- 3) Gerente o gestore di negozio, filiale o spaccio che rientri nel caso di cui alla lettera b) del raggruppamento 2);
- 5) Capo contabile;
- 6) Cassiere principale che sovrintenda almeno a tre casse;
- 26) Capo di officina con la completa responsabilità sia tecnica che amministrativa dell'officina stessa.

### RAGGRUPPAMENTO B 2.

- 2b) Ispettore con mansioni di vigilanza e sorveglianza;
- 4) Capo reparto anche con funzioni di vendita, che abbia la responsabilità del proprio reparto oppure tre venditori o impiegati alle proprie dipendenze;
- 7) Contabile con mansioni di concetto o primanotista; a
- 8) Corrispondente con mansioni di concetto;
- 9) Segretario di Direzione con mansioni di concetto;
- 13) Progettista;
- 16) Magazziniere consegnatario con responsabilità tecnica ed amministrativa oppure con almeno tre magazzinieri o impiegati alle proprie dipendenze;
- 17) Agente acquirente nelle aziende di legname;
- 18) Agente esterno consegnatario alle dipendenze della ditta per il carico, lo scarico e la spedizione delle merci in aziende di combustibili solidi o in aziende di altri settori merceologici sempre che svolga mansioni di concetto;
- 19) Determinatore di costi nelle aziende commerciali che svolga un ciclo produttivo;
- 20) Estimatore nelle aziende commerciali di oggetti di arte e di antichità;
- 21) Spedizioniere patentato alle dipendenze esclusive di una azienda commerciale;
- 22) Enotecnico diplomato, enologo e tecnico oleario;
- 23) Propagandista scientifico;
- 24) Chimico di laboratorio;
- 25) Capitano di rimorchiatore.

### RAGGRUPPAMENTO B 3.

- 10) Interprete;
- 11) Stenodattilografo in lingue estere;
- 12) Disegnatore tecnico;

- 14) Pittore e disegnatore di pubblicità (creatore di bozzetti a colori ed in bianco e nero); creatore e redattore di testi pubblicitari;
- 15) Vetrinista;
- 27) Commesso stimatore di gioielleria;
- 28) Ottico diplomato da scuola riconosciuta a norma dell'art. 2 della Legge 23 giugno 1927, n. 1264; Ottico patentato in sessioni senatoriali provinciali a norma degli articoli 20, 31 e 32 del R.D.L. 31 maggio 1928, n. 1394, con almeno sei anni di servizio patentato, anche se prestato presso diverse aziende della medesima categoria;
- 29) Meccanico ortopedico ed ernista munito di patente a norma di Legge con almeno sei anni di servizio patentato anche se prestato presso diverse aziende della medesima categoria;
- 30) Commesso di libreria moderna che abbia la responsabilità tecnica per il rifornimento librario delle aziende e di un reparto di essa, che sappia provvedere alla corrispondenza inerente al rifornimento stesso e che abbia sufficiente conoscenza di una lingua estera e della bibliografia;
- 31) Altro personale con mansioni analoghe di concetto non espressamente comprese nella predetta elencazione.

### CATEGORIA C

(Art. 6 del C.C.N.L. 23 ottobre 1950)

#### RAGGRUPPAMENTO C 1.

- 1) Contabile d'ordine;
- 6) Cassiere comune;
- 16) Commesso di vendita;
- 17) Commesso di rosticceria, friggitoria o gastronomia, anche se addetto normalmente alla preparazione o confezione delle vivande.

#### RAGGRUPPAMENTO C 2.

- 2) Aiuto contabile;
- 3) Addetto alle macchine calcolatrici e contabili;
- 7) Personale addetto alla cassa o ai registratori di cassa;
- 8) Commesso di cassa o aiuto cassiere (impiegato che aiuta il cassiere nello espletamento delle sue funzioni);
- 9) Esattore, esclusi i fattorini, i portapacchi che all'atto della consegna della merce sono autorizzati a riscuotere il relativo importo;
- 10) Stenodattilografo;
- 18a) Aiuto commesso con anzianità di servizio superiore a 5 anni;
- 19a) Commesso di magazzino;
- 23) Aiuto vetrinista (addetto all'allestimento delle vetrine secondarie);
- 30) Magazziniere, magazziniere anche con funzioni di vendita;
- 32) Impiegati addetti alle spedizioni.

### RAGGRUPPAMENTO C 3.

- 4) Fatturista;
- 5) Squarcista;
- 18b) Aiuto commesso con anzianità dai tre ai cinque anni;
- 19b) Preparatore di commissioni (escluso il personale di azienda all'ingrosso che alle dipendenze del Magazziniere provvede allo smistamento manuale delle merci ed alla loro consegna ai clienti; tale personale è compreso fra quello con mansioni non impiegate);
- 20) Commesso di biblioteca circolante;
- 21) Impiegato addetto al controllo delle vendite;
- 22) Impiegato addetto ai negozi o filiali di esposizione e vendite anche se svolge mansioni di sorveglianza;
- 26) Addetto al riscontro controllo conteggio e conseguenti scritturazioni relative ai rendiconti delle proprie agenzie e delle gerenze presso le aziende di distribuzione a carattere nazionale di libri, riviste e giornali;
- 27) Addetto al conteggio e alle scritturazioni presso l'ufficio spedizione delle Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste a carattere nazionale;
- 28) Addetto al riscontro e controllo nelle agenzie giornalistiche;
- 31) Aiuto magazziniere o altro personale di magazzino con funzioni impiegate;
- 35) Pratico di laboratorio chimico.

### RAGGRUPPAMENTO C 4.

- 11) Dattilografo;
- 12) Scritturale;
- 13) Archivist, protocollista;
- 14) Schedarista;
- 15) Addetto agli indirizzi;
- 18) Aiuto commesso dall'assunzione fino a tre anni di anzianità;
- 24) Campionarista, prezzista o addetto al prezzario (prezzista è l'addetto alla compilazione dei listini dell'azienda);
- 25) Addetto alla applicazione dei prezzi unitari sulle copie delle note di accompagnamento presso le aziende di distribuzione di giornali, riviste, libri, ecc.;
- 29) Addetto alla materiale distribuzione di giornali e riviste nelle agenzie giornalistiche;
- 33) Addetto al controllo ed alla verifica delle merci e pesi nelle aziende di combustibili solidi o in aziende di altri settori merceologici sempre che svolga normalmente mansioni impiegate;
- 34) Addetto al centralino telefonico;
- 36) Altri impiegati con mansioni analoghe d'ordine non espressamente compresi nella predetta elencazione.

CATEGORIA D

(Art. 8 del C.C.N.L. 23 ottobre 1950)

RAGGRUPPAMENTO D 1.

- 2) Banconiere di macellerie, norcinerie, tripperie, spacci di carne fresca e congelata, rivendite di pollame e selvaggina e affini;
- 14) Conducente di autotreno.

RAGGRUPPAMENTO D 2.

D I gruppo

- 1) Aiuto commesso delle aziende di vendita di prodotti della alimentazione generale (salumerie, pizzicherie, alimentari misti e promiscui);
- 3) Aiuto banconiere di macellerie, norcinerie, tripperie, spacci di carne fresca e congelata, rivendite di pollame e selvaggina e affini;
- 4) Aiuto commesso di negozi e rivendite di erbaggi e frutta;
- 5) Aiuto commesso di negozio e spacci di prodotti da pesca;
- 6) Banconiere di aziende esercenti il commercio al dettaglio di latte e derivati (senza licenza di P.S.);
- 8) Aiuto commesso delle rivendite di pane e pasta.

D II gruppo

- 7) Imballatore;
- 8) Impaccatore;
- 13) Autista;
- 15) Conducente di motofurgoncino.

RAGGRUPPAMENTO D 3.

D I gruppo

- 7) Aiuto banconiere di aziende esercenti il commercio al dettaglio di latte e derivati (senza licenza di P.S.);

D II gruppo

- 2) Fattorino;
- 3) Portapacchi (personale addetto alla consegna delle marce con o senza facoltà di esazione);
- 4) Custode;
- 5) Guardiano deposito;
- 6) Guardiano notturno;
- 9) Avvolgitore;
- 11) Portiere;
- 10) Fascettatrice e tagliatrice di testate nelle aziende di distribuzione di giornali e riviste;

- 16) Conducente di veicoli a trazione animale;
- 17) Ascensorista.

#### RAGGRUPPAMENTO D 4.

- 12) Personale di fatica e addetti alla pulizia;
- 18) Altro personale subalterno e ausiliario con mansioni analoghe.

#### CATEGORIA E

(Art. 9 del C.C.N.L. 23 ottobre 1950)

#### RAGGRUPPAMENTO E 1

Operai specializzati.

#### RAGGRUPPAMENTO E 2

Operai qualificati.

#### RAGGRUPPAMENTO E 3

Operai comuni.

N.B. — I numeri che precedono le qualifiche fanno riferimento a quelli del CCNL 23 ottobre 1950 con le seguenti modifiche:

1) la voce n. 2 della categoria B (ispettore) è stata scissa in due: « Ispettore » (2 A) nel raggruppamento B 1 e « Ispettore con mansioni di vigilanza e sorveglianza » (2 B) nel raggruppamento B 2;

2) le due voci del n. 19 (commesso di magazzino e preparatore di commissioni) della categoria C sono state separate e contrassegnate coi numeri 19a) e 19b) rispettivamente nei raggruppamenti C 2 e C 3;

3) sono stati creati tre scaglioni per il n. 18 (aiuto-commesso) della categoria C contrassegnati coi numeri 18a), 18b), 18c) rispettivamente nei raggruppamenti C 2, C 3 e C 4.

#### DICHIARAZIONI A VERBALE

Le parti si danno atto per l'applicazione dell'art. 4 del presente accordo che l'attribuzione della medesima retribuzione a tutte le qualifiche comprese in ciascun raggruppamento non comporta peraltro modifiche delle situazioni retributive esistenti in relazione ad eventuali differenze per età, sesso e per i comuni della provincia.